

### Allegato n. 3

Modifiche alla versione del Programma Operativo della Misura 216 “Pagamenti agroambientali” – Azione 3 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
<b>Paragrafo “Principali definizioni e abbreviazioni”</b>	
<u>Principali definizioni e abbreviazioni</u> ... <b>Domanda di aiuto:</b> domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a), del Reg. (CE) 1975/06) <b>Domanda di pagamento:</b> domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. a), del Reg. (CE) 1975/06) ...	<u>Principali definizioni e abbreviazioni</u> ... <b>Domanda di aiuto:</b> domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 (art. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 65/2011) <b>Domanda di pagamento:</b> domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)
<b>Paragrafo 6 – Domanda di aiuto</b>	
<b>Presentazione</b> Con riferimento all’art. del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4, del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione dell’Azione 3 gli imprenditori agricoli di cui al precedente paragrafo 3 “Beneficiari” che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria. ... <b>Competenza</b> La “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali è <u>unica</u> , anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.	<b>Presentazione</b> Con riferimento all’art. 2 del Reg. (UE) n. 65/2011 ed al punto 5.3.2.4, del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione dell’Azione 3 gli imprenditori agricoli di cui al precedente paragrafo 3 “Beneficiari” che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria. ... <b>Competenza</b> La “domanda di aiuto” per l’adesione all’Azione 3 della Misura 216 è <u>unica</u> , anche se le particelle agricole oggetto degli interventi ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.  In quest’ultima eventualità si distinguono due casi: – <u>Primo caso</u> . Richiedente che conduce e intende assoggettare a impegni superficiali ricadenti in ambiti territoriali di differenti Province che <b>hanno attivato</b> l’Avviso pubblico con medesima decorrenza degli impegni. – <u>Secondo caso</u> . Richiedente che conduce e intende assoggettare a impegni superficiali ricadenti in ambiti territoriali di differenti Province e una o più di queste <b>non ha/hanno attivato</b> Avvisi pubblici.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande ed al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

...

Primo caso

Il caso in questione si concretizza quando le superfici libere da impegni condotte da una stessa Azienda agricola, pur ricadendo in territori di differenti Province, sono nella loro totalità suscettibili di essere richieste a nuovo impegno in quanto tutte le Province interessate hanno approvato specifico Avviso pubblico con medesima decorrenza dell'impegno.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo intervento ricadono in territori di più Amministrazioni che hanno attivato l'Avviso pubblico con medesima decorrenza degli impegni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), nei casi in cui la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso;
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di domanda, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni) per i quali la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in

	<p>ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.</p> <p>Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio</li> </ul> <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.</li> </ul> <p>Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.</p> <p><u>Secondo caso.</u></p> <p>Il caso in questione si concretizza quando le superfici condotte da una singola Azienda agricola libere da impegni, per parte ricadono nell'ambito territoriale di Province che hanno attivato Avvisi pubblici e per parte nell'ambito territoriale di Province che non li hanno attivati.</p> <p>In tale circostanza, possono essere comprese nelle "domande di aiuto" solo le superfici che ricadono in ambiti territoriali di Province che hanno attivato Avvisi pubblici.</p>
<b>Paragrafo 9 – Domande di pagamento</b>	
<p>Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), i sostegni previsti dall'Azione 3 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la "domanda di pagamento".</p> <p>...</p>	<p>Con riferimento all'art. 2 del Reg. (CE) n. 65/2011, lettera b) i sostegni previsti dall'Azione 3 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la "domanda di pagamento".</p> <p>...</p>
<b>Paragrafo 12 - Controlli</b>	
<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";</li> <li>- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;</li> </ul>	<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel Reg. (UE) 65/2011, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";</li> <li>- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione c (2007) 4161 del 12.9.2007. PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008”;</li> <li>- nel DM MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2010 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”</li> </ul> <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p> <p>Con riferimento all’effettuazione dei controlli si specifica che i beneficiari sono tenuti per ogni interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o per i casi di piantumazione, a conservare ogni fattura relativa a materiale acquistato (piante, eventuali shelter e/o altri tipi di protezione, tutori ecc.);</li> <li>o per i casi di scavi e/o movimento terra <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizzati con il ricorso a terzi, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del servizio prestato;</li> <li>▪ realizzati senza il ricorso a terzi, a dimostrare di disporre in azienda delle macchine operatrici adeguate alla realizzazione degli interventi (documentazione UMA aziendale);</li> </ul> </li> <li>o per la realizzazione di interventi che richiedono l’acquisto di eventuali paratoie, tubazioni o manufatti in genere, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del materiale acquistato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 27 luglio 2011 recante “Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2010) 9357 del 17/12/2010. PSR 2007-2013. Modifiche alla deliberazione n. 1006/2008 - Asse 2. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (UE) 65/2011 e al DM MIPAAF 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni a partire dall’annualità di pagamento 2011”;</li> <li>- nel DM MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2010 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”, come modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10346 del 13/05/2011.</li> </ul> <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p> <p>Con riferimento all’effettuazione dei controlli si specifica che i beneficiari sono tenuti per ogni interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o per i casi di piantumazione, a conservare ogni fattura relativa a materiale acquistato (piante, eventuali shelter e/o altri tipi di protezione, tutori ecc.);</li> <li>o per i casi di scavi e/o movimento terra <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizzati con il ricorso a terzi, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del servizio prestato;</li> <li>▪ realizzati senza il ricorso a terzi, a dimostrare di disporre in azienda delle macchine operatrici adeguate alla realizzazione degli interventi (documentazione UMA aziendale);</li> </ul> </li> <li>o per la realizzazione di interventi che richiedono l’acquisto di eventuali paratoie, tubazioni o manufatti in genere, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del materiale acquistato.</li> </ul>
<p><b>Paragrafo 13 – Perdita dei requisiti e inadempimenti</b></p>	
<p>In relazione alla connessione esistente tra l’Azione 3 della Misura 216 e l’Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Programma Operativo della Misura 214.</p> <p>E’ inoltre previsto il “<b>recupero degli importi indebitamente percepiti</b>” (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).</p>	<p>In relazione alla connessione esistente tra l’Azione 3 della Misura 216 e l’Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Programma Operativo della Misura 214.</p> <p>E’ inoltre previsto il “<b>recupero degli importi indebitamente percepiti</b>” (vedi art. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).</p>

### Paragrafo 15 – Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06;
- Reg. (CE) n. 1975/06;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06, modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011
- Reg. (UE) n. 65/2011
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia